UNIONE INQUI TE PROVILISEGRETARIO E Aurel Kibal 29 - Tel. 075.5736441

ACCORDO PER IL COMUNE DI UMBERTIDE

Tel. 075.**5056392 - Cell. 340.6072337** in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del Decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (G.U. n. 62 del 15.03.2017)

L'anno 2024, il giorno 47 del mese di MAGGIO tra le Associazioni Della Proprietà come di seguito rappresentate:

APPC - il presidente provinciale MORETTI Claudio APE - il presidente Strappaghetti Paolo CONFAPPI – il coordinatore regionale Balducci Giuseppina **CONFABITARE PERUGIA – II presidente Lignani Alessandro**

i Sindacati Degli Inquilini, come di seguito rappresentati:

SUNIA – il segretario provinciale Piastrelli Cristina SICET - il delegato provinciale Bernardini Gino UNIAT APS UMBRIA- il delegato provinciale Ciambelli Gianluca UNIONE INQUILINI – il segretario regionale Ribac Aurel FEDER.CASA - il segretario regionale Serpolla Marta CONIA - Il segretario provinciale Fagiolari Ivo

Profincia/di

5069837/810 e.mail: auniaperugia@libero n

CASA e TEKRITORIO

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo pubblicatá nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1998, n. 292, supplemento ordinario, n. 203/L;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, della citata legge n. 431 del 1998 che dispone che le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 5, commi 1, 2 e 3;

Visto il Decreto 16/01/2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avente ad oggetto: "Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge";

Visto che il suddetto decreto ha approvato la Convenzione nazionale sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 431 del 1998 tra le organizzazioni della proprietà edilizia egdei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale e che, pertanto, è riinecessario provvedere alla stipula di un nuovo Accordo territoriale per il comune di Perugia, ◄ igsostituzione di quello attualmente in vigore;

Visto l'art. 3, specificatamente i commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 🗖 🚉 e s,m.i che, tra l'altro, ha introdotto la facoltà per il locatore di optare per il regime fiscale 💆 င္က ogella "cedolare secca";

Evidenziato che, il presente Accordo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla Legge, si propone di favorire l'allargamento del mercato delle locazioni agli immobili attualmente sfitti e 🗜 accesso alle locazioni concordate ad uso abitativo, per avviare a soluzione il problema degli fratti con particolare riguardo a quelli intimati per morosità incolpevole e di ricondurre alla <u>ľ</u>egalità il mercato degli affitti irregolari.

Le parti ritengono necessario individuare condizioni contrattuali, da inserirsi nell'Accordo di "cui all'art.2, comma 3 della legge 431/1998 e s.m.i., che tengano conto delle specificità del mercato delle locazioni nell'area del perugino, e nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge e dal Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2017, si propongono in particolare i seguenti obiettivi:

- Favorire l'allargamento del mercato delle locazioni agli immobili attualmente sfitti e l'accesso. alle locazioni ai settori sociali che attualmente ne sono esclusi, a tal fine è stata prestata particolare attenzione alle zone Centro Storico, Centrale, Semicentro.
- Avviare a soluzione il problema degli sfratti per finita locazione e soprattutto dovuti a morosità incentivando la trasformazione degli sfratti in nuovi contratti, anche utilizzando gli strumenti del F.I.M.I. e delle ASLO così come strutturati dalla Regione.
- 3. Contribuire a ricondurre alla legalità il mercato degli affitti sonmerso e irregolare.

 ACCORDO CANALE AGEVOLATO COMUNE DI UMBERTIDE
 LEGGE N. 431/98 E DECRETO MINISTERIALE 16/01/2017

 LEGGE N. 431/98 E DECRETO MINISTERIALE 16/01/2017

 ASS. 44-10 Properto CANALE AGEVOLATO COMUNE DI UMBERTIDE
 LEGGE N. 431/98 E DECRETO MINISTERIALE 16/01/2017

 Tel. e Fax 075.5058212

PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIÀR

Z

4. Contribuire a migliorare lo stato manutentivo degli immobili, in conformità delle norme sulla sicurezza, della tutela della salute e del risparmio energetico.

5. Contrastare le forme di discriminazione basate su colore della pelle,nazionalità, origine, religione, sesso, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità nell'accesso al mercato delle locazioni.

Per favorire il raggiungimento di questi obbiettivi, le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo ritengono utile, come previsto dai commi 7-8 dell'art. 1 del Decreto ⊆ Ministeriale 16 gennaio 2017, l'assistenza delle stesse per la verifica dei parametri dei

Per consentire la più elevata diffusione e utilizzazione delle tipologie contrattuali oggetto se della presente Accordo, le parti riconoscono l'importanza del ruolo dell'Amministrazione De Higher del presente Accordo, le parti riconoscono l'importanza del ruolo dell'Amministrazione Comunale nel favorire le tipologie contrattuali di cui all'art. 2, comma 3 della L. 431/98 mediante la determinazione di una aliquota IMU agevolata. mediante la determinazione di una aliquota IMU agevolata.

firmatari del presente Accordo altresì convengono sulla o

🐧 firmatari del presente Accordo altresì convengono sulla opportunità del mantenimento dei benefici fiscali relativi alle tipologie contrattuali oggetto del presente Accordo, e sulla necessità che i benefici fiscali siano riconosciuti solo a coloro che ne applicheranno correttamente le relative disposizioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO CONFAPPI **SEGUE:** CONFEDERAZIONE DELLA CONFEDERAZIONS *

PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIAR Coordinatore Regionale Giuseppina Balduct 1. Oggetto Tel. 368.3351068

Email: segreteria.confappiumbria@gmail.con

Email: segreteria.confappiumbria@gmail.con concordato, tenendo conto della suddivisione in aree urbane omogenee del territorio comunale interessato e delle caratteristiche proprie di ciascuna unità immobiliare, nonché della volontà negoziale delle parti. FEDER.CASA

Avy. Maria Serpolla

Segretario Regionale dell'Umbria

PICCOLA PE

Balducci

Coordinatore

2. Ambito di applicazione

I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione si applicano agli immobili locati ad uso abitativo, tenendo conto, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui all'art. 2, \$\frac{4}{2}\comma 3, e all'art. 5, comma 2, della Legge 431/98 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017;

Termini di validità dell'accordo locale

Il presente accordo depositato con le modalità previste dall'art 7 comma 2 del DM 16/01/2017 ha durata di anni 1 (uno) a decorrere dal giorno successivo a quello di deposito. Il presente accordo resta comunque in vigore sino alla definizione del nuovo accordo comunale ्रञ्जा l'afficio protocollo. In presenza di specifiche e rilevanti esigenze, si può procedere alla verifica Propriedifiche ed integrazioni. Nel caso di mancata convocazione delle parti per introdurre de la stessa organizzazione istante a poter procedere convocazione. Prima della scadenza, ciascuna delle organizzazioni firmatarie può ัน อีสโล๊edere al comune di provvedere alla convocazione delle Organizzazioni interessate per 🎖 ฐี'ลหู้vio della procedura di rinnovo. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, ciascuna delle Organizzazioni firmatarie può procedere di propria iniziativa alla convocazione.

Obbligatorietà dei tipi di contratto

Obbligatorietà dei tipi di contratto

Obbligatorietà dei tipi di contratto

Obbligatorietà dei tipi di contratti di Composition del Decreto in insteriale 16 gennaio 2017, i contratti di lphamodalità, ovvero utilizzando **esclusivamente i contratti tipo, allegati A), B) e C),** che ଞ୍ଚି ଓcostituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Modalità di calcolo per la determinazione del canone di locazione

ACCORDO CANALE AGEVOLATO COMUNE DI UMBERTIDE LEGGE N. 431/98 E DECRETO MINISTERIALE 16/01/2017

JILIN Ir & SN Via Camn Marte, & の内容 Tel. 075 5 Pag. 2 dl 10 0.6 %

CONFAPPI CONFEDERAZIONE DE PICCOLA PROPRIETA' IMMO Coordinatore Regionale Giuseppi

Via A. Checchi, 29 - Tel. 075.5736441 06123 PERUGIA

Tel. 368.3351068 noil:llepanone fre le determinato €/mq/anno, sulla base della moltiplicazione della superficie convenzionale dell'immobile con i corrispondenti valori definiti per ciascuna area urbana omogenea e per le relative sub-fasce di riferimento, dedotte in base al numero degli elementi caratteristici dell'immobile.

Le parti potranno concordare il canone di locazione entro i valori minimi e massimi stabiliti per ciascuna sub-fascia, così come espressamente indicati nella tabella di cui all'allegato CONFEDIÇÃO - APE

1) del presente accordo.

6. Individuazione delle aree urbane omogenee

Ai fini della determinazione del canone di locazione, le aree urbane omogenee sono individuate tenendo conto dei valori di mercato, le dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, esercizi commerciali, ecc.), e denominate nella seguente maniera:

ZONA 1- (Centrale)

ZONA 2- (Semicentro)

ZONA 3- (Periferica)

ZONA 4- (Delle Frazioni)

SINDACATO CASA e TERRITORIO

Tel. 075 e.mail: suniaperugla@ilcein ir

Via Sicilia, 39H 10128 PERUGIA Tel. e Fax 075.5058212

Per l'individuazione delle suddette zone/aree omogenee si fa esplicito riferimento alla cartografia allegato, quale parte integrante, al precedente accordo del Comune di Umbertide depositato il 28/05/2018 N.PROT. 11391

Nel caso che singoli edifici vengano attraversati dalla linea di confine delle aree si considererà l'intero edificio incluso nell'area ove trova ubicazione il civico di ingresso.

7. Elementi oggettivi dell'immobile ai fini dell'individuazione della sub-fascia

Le sub-fasce di oscillazione, per ciascuna area urbana omogenea, sono individuate con riferimento ai seguenti elementi oggettivi dell'immobile:

- a) Vano con destinazione cucina con almeno una finestra (escluso soggiorno con angolo cottura);
- b) Unità immobiliari servite dall'ascensore;
- c) Impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti alla data di stipula del contratto;
- d) riscaldamento autonomo;
- e) Doppio bagno di cui almeno uno con finestra e dotato di WC e Lavabo; il secondo bagno dovrà garantire al minimo WC e lavabo e complessivamente nell'immobile dovranno essere presenti tutti gli elementi (w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia);
- Interventi di manutenzione straordinaria interna di almeno due tipologie tra rifacimento integrale di almeno un bagno; rifacimento integrale cucina, rifacimento infissi o pavimenti per almeno 50%, il tutto accertato ed eseguito negli ultimi 10 anni dalla data di stipula del contratto:
- g) Interventi di manutenzione straordinaria esterna integrale di impianti tecnologici comuni propri dell'edificio o facciate o coperture o scale e spazi comuni interni, ultimati da non oltre dieci anni, il tutto accertato ed eseguito negli ultimi 10 anni dalla data di stipula del contratto;
- h) Porte blindate o porta rinforzata o comunque dotata di meccanismi antieffrazione;
- Vetri termici o doppi vetri;
- Abitazione sita in un comparto in cui siano presenti almeno tre dei seguenti servizi, esercizi j) commerciali, uffici pubblici, aree verdi pubbliche e servizi sociali;
- k) Edifici conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
- Edificio conforme alla normativa antisismica, con riferimento all'epoca di costruzione o di avvenuto adeguamento antisismico;
- m) Immobile unifamiliare (casa singola) o cielo- terra quest'ultimo dotato di giardino o cortile;
- n) Sistema di sicurezza o sistema d'allarme;
- Impianto di climatizzazione del quale fruiscono almeno 50% dei vani/utili;
- p) Impianto solare termico per la produzione di acqua calda;

SEGRETAR

Campo di Marte. .075.5056392 - C Via Te

EDER.CA vi Maria Serpolla Regionale dell'Umbria

Pag. 3 di 10

ACCORDO CANALE AGEVOLATO COMUNE DI UMBERTIDE LEGGE N. 431/98 E DECRETO MINISTERIALE 16/01/2017

Coordinatore Regionale

Via A. Checchi, 29 - Tel. 075.5736441 06123 PERUGIA

q) Fabbricato con servizio di portierato;

r) Immobile con piscina anche in uso comune;

s) Impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.

Per l'applicazione del punto f) è sufficiente l'esecuzione di almeno due categorie di opere tra quelle elencate; per l'applicazione del punto g) almeno una.

Per gli immobili costruiti negli ultimi 15(quindici) anni, anteriori alla stipula del contratto di locazione, si applicheranno, ai soli fini della determinazione del canone, gli elementi di cui ai punti f) e g) del presente articolo.

Relativamente ai punti f) e g) del precedente si precisa che la data di ultimazione dei lavori è quella risultante dal certificato di abitabilità o, in mancanza, del certificato di ultimazione dei lavori presentato agli uffici comunali, oppure quella comunque accertata. CONFEDITION A - APE Segretario Regionale & III Umbria

6128 PERUGIA

Avv Marta Serpolia

FEDER

alcolo superficie convenzionale Via Sicilia, 397 6128 PERUGIA Tel. e Fax 075.5058212

La superficie convenzionale, da considerare ai fini del calcoló per la determinazione del canone, è quella utile calpestabile così definita:

Ass. della Proprieta Via Sicilia, 39H

- Per superfici utili calpestabili di appartamenti inferiori a mq 46 e per superfici utili calpestabili tra mq 46 e mq 70 valgono le maggiorazioni di cui alla Sentenza della Corte costituzionale n. 236/87.
- Per superfici maggiori di mq 100 si applicherà una riduzione del 10% (dieci per cento) sino ad una superficie utile da considerare comunque non inferiore a mg 100.

Alla superficie di cui sopra dovrà essere sommato:

- a. 25% (venti cinque per cento) della superficie dei balconi, e terrazzi (coperti e scoperti), cantine ed altri accessori simili;
- 20%(venti per cento) soffitta, con esclusione di quelle aventi altezza a metri 1.20.
- 50% (cinquanta per cento) della superficie delle autorimesse singole(garage);
- 20% (venti per cento) della superficie del posto auto esclusivo o tettoia; non esclusivo in area condominiale riservata:
- 15% (quindici per cento) della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;
- 10% (dieci per cento) della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare.

La superficie scoperta in godimento esclusivo del conduttore, nel calcolo, non potrà superare la superficie utile calpestabile dell'immobile.

calcolo della superficie convenzionale è da considerarsi comunque valido entro una stolleranza di più o meno il 3 per cento della superficie convenzionale stessa. La superficie convenzionale, calcolata secondo le indicazioni di cui sopra, dovrà essere espressamente riportata in contratto. CONFEDERAZIONE DELLA

Determinazione del canone di locazione

368.3351068 Le parti contraenti individueranno la sub-fascia ove si colloca l'immobile boggetto catel contratto, sulla base della presenza nell'immobile stesso di un numero elementi di cui al precedente articolo 7) corrispondenti a quanto di seguito indicato:

ZONA 1- (-(CENTRALE):): Sub fascia 1 - un numero di elementi compreso tra 0 e 3;

Sub fascia 2 - un numero di elementi superiore a 3;

ZONA 2-(SEMICENTRO) e ZONA 3 (PERIFERICA)

Sub fascia 1 - un numero di elementi compreso tra 0 e 3; Sub fascia 2 - un numero di elementi compreso tra 4 e 5;; Sub fascia 3 - un numero di elementi superiore a 5;

ZONA 4-(DELLLE FRAZIONI):

Sub fascia 1 - un numero di elementi compreso tra 0 e 3; Sub fascia 2 - un numero di elementi superiore a 3

CONFAPPI CONFEDERAZIONE DELL

PICCOLA PROPRIETA' IMMOSILIARE Coordinatore Regionale Giuseppina Balducci

> PICCOLA PROPRIETA' IMMOSILIA Coordinatore Regionale Glusepping Balducci

Tel. 368.3351068

Email: segreteria.confappiumbria@grnail.com

UNIONE INQUILINI

IL SEGRETAMO

Via Campo di Marte. 8/M - PERUGIA Tel. 075.5056392 - Cell. 340.6072337



ACCORDO CANALE AGEVOLATO COMUNE DI UMBERTIDE LEGGE N. 431/98 E DECRETO MINISTERIALE 16/01/2017

EGIONALE

Solo per la ZONA 3 (PERIFERICA) e ZONA 4 (DELLE FRAZIONI) per ogni elemento maggiore a 8 (otto) è prevista una maggiorazione di un punto percentuale per ogni elemento in più. Solo per la zona del centro storico, laddove il bagno sia dotato di finestra e la superficie calpestabile dell'immobile sia fino al max pari a mq 46, sarà previsto un punto in meno per l'accesso alla sub fascia superiore.

Le parti contraenti tenendo conto della superficie convenzionale, della zona omogenea ove ricade l'immobile, e degli elementi oggettivi sopra elencati, concordano il canone di locazione nei limiti del minimo e massimo al metro quadrato, mq, stabilito per ciascuna sub fascia, come riportato nell'elenco di cui all'allegato 1) del presente accordo. Il canone di locazione concordato tra le parti dovrà essere compreso all'interno del valore minimo della sub-fascia 1 e quello massimo della sub-fascia così come determinata. Nell'ipotesi in cui il numero degli elementi coincide con quello minimo per l'accesso alla sub-fascia, il canone concordato dovrà essere sempre inferiore e mai pari abvalore massimo stabilito per la sub fascia considerata.

I Segretario
RISTINA PIASTREI!
U.N.I.A.T. - UIL
Provincia di Perugia
UGIA - Va lei Macelio, 18
Tel. 075 065827//10
all: sun applrugia@libero.ii

Via Ruggero II Andreotto, 5/A
06124 PERUGIA

10. Immobile arredato

Quando l'alloggio è arredato completamente, per consistenza e qualità idonee all'uso convenuto, nonché con elettrodomestici funzionanti (escluso lavatrice e lavastoviglie), le parti possono concordare una maggiorazione dei valori delle sub-fasce fino ad un massimo del 25%(venticinque per cento) a valere per l'intera durata contrattuale. Quando l'immobile è parzialmente arredato, la maggiorazione percentuale potrà oscillare come di seguito indicato: cucina arredata completa di elettrodomestici +8%. E' facoltà delle parti di concordare la maggiorazione con percentuale fino al 20% (venti per cento), solo nel caso di alloggio parzialmente arredato. (Nell' attribuzione della percentuale di maggiorazione del mobilio, in caso di arredo parziale, dovranno essere presi in considerazioni i vani totali arredati).

11. Maggiore durata

Ove le parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore à quella minima di legge, che è stabilita in 3 (tre) anni, il canone, calcolato secondo le modalità di cui sopra, potrà essere incrementato, a partire dal primo anno, di una percentuale del 3% (tre per cento) per ogni anno di aumento fino ad un massimo del 9%.

12. Maggiorazione canone per recesso conduttore

Qualora le parti contraenti a seguito di specifica contrattazione all'atto della conclusione del contratto di locazione si accordino sul termine di preavviso del recesso del conduttore di 3 mesi dal contratto e senza gravi motivi, da parte del conduttore verrà riconosciuto una maggiorazione del 2% nei valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione dei canoni di cui alle aree dove è ubicato l'immobile, da valere per l'intera durata contraftuali FAPPI

13. Connessione internet

Per tutte le zone sopra definite, per gli alloggi dotati di sistema/i di connessione internet con Fibra ottica con contratto di utenza a carico del locatore il canone potrà essere maggiorato del 2,5 % annuo.

14. Classe energetica

Per tutti gli immobili definiti in base alla classificazione energetica risultante dall'APE in corso di validità alla data della stipula del contratto di locazione, il canone base sarà oggetto delle seguenti variazioni:quando l'unità immobiliare è ricompresa entro le classi energetiche

- A4 il canone base complessivo potrà essere aumentato del 9%;
- A3 il canone base complessivo potrà essere aumentato del 8%;
- A2 il canone base complessivo potrà essere aumentato del 7%;

IL PRESCOLATE PROV. D. (Dort. Claudio Moretti) UVIA A. Checchi, 29 - Tel. 075.5736 41

PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARI

Coordinatore Regionale Giuseppina Baldufe

e TERRITORIO

CONFIDERAZIONE DELLA PIECOLA PROPRIETA IMMOBILIARE Cogrdingtere Regionale Giuseppina Balducci 181, 368.3351068

* me

NQUILINI
SALO REGIONALE PERINAC

ACCORDO CANALE AGEVOLATO COMUNE DI UMBERTIDE LEGGE N. 431/98 E DECRETO MINISTERIALE 16/01/2017 A1 - il canone base complessivo potrà essere aumentato del 6%;

B - il canone base complessivo potrà essere aumentato del 5%;

C - il canone base complessivo potrà essere aumentato del 4%; D - il canone base complessivo potrà essere aumentato del 3%;

E - il canone base complessivo potrà essere aumentato del 2%;

F il canone base complessivo rimarrà invariato;

G - il canone base complessivo sarà ridotto del 3% CONFEDERAZIONE

PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILI

Coordinatore Regionale Giuseppina Bull

Tel. 368.3351068 Email: segreteria.confappiumbria@gmail.e

15. Locazione parziale

Ferma restando la modalità di calcolo della superficie convenzionale, come definita al precedente articolo 8) e del canone che deriva con l'applicazione degli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente accordo, nel caso di locazione di porzione di immobile, la superficie convenzionale massima dell'intero appartamento è frazionata in base alla superficie di ciascuna porzione locata. La superficie convenzionale di pertinenza del conduttore/i è assegnata quindi in proporzione alle superfici esclusive previste contrattualmente. La somma dei canoni parziali non potrà in ogni caso superare il canone che sarebbe riferibile all'appartamento nel suo complesso, tenendo conto dell'intera superficie convenzionale massima dell'immobile che dovrà essere riportata anche nel contratto parziale. Nella determinazione della superficie parziale dovrà tenersi conto e dovrà quindi essere applicato il Decreto Ministeriale Sanità 5 luglio 1975 e successive modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 Giugno 1986, relativamente all' altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione art 2 così come recepito e disciplinato anche dal Regolamento Edilizio del Comune di 划f编制数 Solo per la Zona 1(Centro storico) continuano a valere le metodologie per i calcoli delle superfici così come disciplinate nell'accordo del 28/05/2018 al N.PROT. 11391 del Comune di Umbertide

Dovrà essere definita in modo preciso la misura della superficie utile calpestabile della/le camera/e che si affittano e quella degli spazi comuni,allegando anche separatamente al contratto, la planimetria dell'appartamento sottoscritta dalle parti; Dovranno essere quantificate le spese condominiali, salvo conguaglio, Il locatore che si riserva parte dell' unità immobiliare dovrà partecipare in proporzione a tutte le spese sostenute per servirsi della ప్రాప్తsa locata (acqua, luce, gas nettezza urbana e condominio). Il proprietario non potrà ্রিট্রেervarsi l'uso di una o più camere senza uso dei sevizi comuni condivisi. Qualora il locatore ቌ፪riservasse solo l'uso di una stanza per rimessa mobili, non potrò riservarsi l'accesso all' ង្ឃBità immobiliare e non potrà mantenervi la residenza, in questa ipotesi sarà esonerato da ់ថ្មីធalsivoglia partecipazione alle spese. Gli immobili che presentano una planimetria di ଂକ୍ଷିଦ୍ଦିcatastamento con lo stesso subalterno per soffitte, fondo o altra pertinenza, qualora queste 🖫 nอ็n fossero concesse in locazione, il contratto da stipulare sarà sempre di tipo parziale.

Unità abitative di particolare pregio e/o zone aventi particolari caratteristiche

Con l'accordo di almeno due delle organizzazioni sindacali intervenute nel presente accordo, una per il proprietario ed una per il conduttore, si potranno convenire maggiorazioni al canone di locazione e sino ad un massimo del 20% (venti per cento), per unità abitative di particolare pregio e/o ubicati in zone aventi particolari caratteristiche. Tale accordo dovrà essere contenuto in apposito verbale sottoscritto dalle due associazioni interpellate, e dovrà essere obbligatoriamente allegato al contratto di locazione, pena la decadenza dal beneficio.

CONFEDERAZIONE DELLA 17. Contratto di locazione agevolata ad uso abitativo

CONFEDERAZIONE
PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE
PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE
Coordinatore Regionale Giuseppina Balduce
Coordinatore Coor

Ferma restando la modalità di calcolo della superficie convenzione della superficie della superficie della superficie della superficie della superficie della superficie convenzione della superficie della ⊴precedente articolo 8) e del canone che deriva dall'applicazione degli articoli 9,10, 12, 13 e [⊴]14 del presente accordo, le parti stipuleranno i contratti di locazione di cui al presente articolo $\tilde{\mathbb{B}}$ utilizzando esclusivamente il contratto tipo allegato al presente accordo (Allegato A), $_{\odot}^{\square}$ provvedendo ad integrarlo con l'indicazione della superficie convenzionale, della zona, della sub-fascia, con i dati delle parti e dell'immobile, e tenendo conto per la determinazione del canone di tutti gli elementi e le pattuizioni previste nel presente accordo, nonché delle disposizioni di legge.

ACCORDO CANALE AGEVOLATO COMUNE DI UMBERTIDE LEGGE N. 431/98 E DECRETO MINISTERIALE 16/01/2017

Provincia di Perugia Via Rugdero D'Andreotto, 5/A

Ferma restando la modalità di calcolo della superficie convenzionale, come definita al precedente articolo 8) e del canone che deriva con l'applicazione degli articoli 9, 10, 11,12, 13 e 14 del presente accordo, le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione di cui al presente articolo utilizzando esclusivamente il contratto tipo allegato al presente accordo (Allegato B), provvedendo ad integrarlo con l'indicazione della superficie convenzionale, della zona, della sub-fascia, coni dati delle parti e dell'immobile,tenendo conto per la determinazione del canone di tutti gli elementi e le pattuizioni previste nel presente accordo, nonché delle disposizioni di legge. Detti contratti, in conformità all'art. 5, comma 1, della legge n. 431/98, e all'art 2 del D.M. 16 gennaio 2017, non possono avere una durata superiore a 18 mesi.

Il canone dei contratti transitori ordinari, per favorire la mobilità sul territorio, è definito dalle O parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione di cui al presente accordo. Nel contratto dovrà espressamente essere riportato il motivo di transitorietà che potrà riferirsi indifferentemente a ciascuna delle parti contrattuali e sia riferendosi alle esigenze del locatore che del conduttore. In ogni caso, le esigenze di transitorietà individuate all'atto della stipula del contratto di locazione, dovranno riferirsi ai seguenti motivi:

A) Esigenze di transitorietà del locatore

- a) Quando il locatore, entro diciotto mesi, intenda destinare l'immobile ad uso abitativo proprio, del conjuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado in linea
- b) Quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità;
- c) Quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
- d) Quando il locatore ha esigenza transitoria collegata ad un evento certo, a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto – suffragata, se possibile, da idonea documentazione:
- e) Quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile conservatione della

B) Esigenze di transitorietà del conduttore

a. Frequenza a corsi di studi e/o di formazione;

 a. Frequenza a corsi di studi e/o di formazione;
 b. Necessità di cure mediche o assistenza a familiari presso strutture pubbliche o private presenti nel Comune:

- c. Previsioni di trasferimento o trasferimento anche temporaneo della sede di lavoro;
- d. Contratto di lavoro a tempo determinato in Comune diverso da quello di residenza;
- Assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro diciotto mesi, dimostrato con compromesso regolarmente registrato:
- Quando il conduttore ha esigenza transitoria collegata ad un evento certo, a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto – suffragata, se possibile, da idonea documentazione;
- Acquisto di una abitazione che si renda disponibile entro massimo 18 mesi;
- Ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore;
- Impegni collegati con campagne elettorali; İ.
- Incarico professionale a termine: j.
- Qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore legata ad un evento certo a data prefissata, espressamente documentata e riportata in contratto.

(Dott. Via A. Checchi, 29 - Tel. 075.573644 03123 PERUGIA

Coordinatore Regionale Giuseppina Balducci Tel. 368.3351068

PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE

PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILI

ACCORDO CANALE AGEVOLATO COMUNE DI UMBERTIDE LEGGE N. 431/98 E DECRETO MINISTERIALE 16/01/2017

SICETAMBRIA DACATO YNDYLLD .3.A. e. T\BRKITORIO

> In applicazione dell'art. 2, comma 5, del D.M. 16.01. 217 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste esplicitamente dal presente accordo, sono assistite da almeno una associazione della proprietà edilizia e da una dei conduttori firmatarie del presente accordo che ne attestano il supporto fornito in ordine alla effettiva esigenza di transitorietà del contratto.

In particolare, le modalità di assistenza sindacale consistono:

 a. Accertamento delle dichiarazioni non comprese nell'elenco di cui sopra o difficilmente documentabili ai criteri generali di cui alla Legge 431/98 e dall'art 2, comma 1, del DM 16/01/2017, con trascrizione nel contratto delle esigenze transitorie definite;

b. Attestazione delle dichiarazioni delle parti ai fini della prova Nestri driale in un eventuale CONFEDERAZIONE DE

procedimento giudiziario

PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE

Coordinatore Regionale Giuseppina Balducci Tel. 368.3351068

Email: segreteria.confappiumbria@gmail.com

Contratti transitori per studenti universitari erma restando la modalità di calcolo della superficie convenzionale, come definita al precedente articolo 8) e del canone che deriva con l'applicazione dei articoli 9, 10, 12, 13 e ਙ ਐ14 del presente accordo, le parti stipuleranno contratti di locazione per esigenze transitorie ब्रेdi studenti universitari di cui sopra utilizzando esclusivamente il contratto tipo allegato al presente accordo (Allegato C), integrato con l'indicazione della superficie convenzionale, Signal accordo (Allegato C), integrato con midicazione della supericie convenzionale, signale della sub-fascia, con i dati delle parti e dell'immobile, e tenendo conto per la च determinazione del canone di tutti gli elementi e le pattuizioni previste nel presente accordo, ഉട്ടിാonché delle disposizioni di legge. Detti contratti, in conformità all'art. 5, comma 2, della କ୍ଷିegge n. 431/98, non possono avere una durata inferiore a sei mesi e superiore a trentasei, prorogabili per lo stesso periodo. Possono, inoltre, essere sottoscritti dal singolo o da gruppi di studenti e dalle aziende per il diritto allo attudio unicolo di studenti e delle aziende per il diritto allo attudio unicolo di studenti e delle aziende per il diritto allo attudio unicolo di studenti e delle aziende per il diritto allo attudio unicolo di studenti e delle aziende per il diritto allo attudio unicolo di superiore a superiore a trentasei, di studenti e dalle aziende per il diritto allo studio universitario;

Detti contratti, in conformità all'art. 5, comma 2, della legge n. 431/98, non possono avere una durata inferiore a sei mesi e superiore a trentasei, prorogabili per lo stesso periodo. Possono, inoltre, essere sottoscritti dal singolo o da gruppi di studenti e dalle aziende per il gediritto allo studio universitario; con espressa previsione negli stessi del preavviso di essoluzione da parte del conduttore/i non superiore ad un mese.

fali contratti, a condizione che il comune sia sede di Università, possono essere validamente conclusi qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di perfezionamento anche ost-laurea ricompresi quelli riconosciuti dalla L. 508/1999 ed erogati pertanto da Accademie 🏖 🕄 i belle Arti, Accademia nazionale di arte drammatica, ISIA, Conservatori di musica e Istituti musicali parificati, o corsi di specializzazione post-laurea in un comune diverso da quello di FEDER.CASA residenza.

20.Canone massimo dell'alloggio sociale e accordo integrativo

Ferma restando la modalità di calcolo della superficie convenzionale, come definita al precedente articolo 8) e del canone che deriva con l'applicazione dell'articolo 9 del presente accordo. I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'art. 2, comma 3, del ndecreto 22 aprile 2008 sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che 💆 🏥 ga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni ម្រើន្ទីituiscono, anche in riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, secondo ந்தூodo del D.M. 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del இத்தின்றை massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite nel presente accordo. definizione di detti canoni si applicano le modalità di calcolo previste all'articolo 9 del grassente accordo ma il canone di locazione massimo in nessun caso potrà essere superiore

Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dall'art 4 del D.M. 16 gennaio 2017

Septembro dell'art 4 del D.M. 16 gennaio 2017

CONFEDINZIA - APE

Association dell'art 4 del D.M. 16 gennaio 2017

CONFEDINZIA - APE

Association dell'art 4 del D.M. 16 gennaio 2017

CONFEDINZIA - APE

Association dell'art 4 del D.M. 16 gennaio 2017

CONFEDINZIA - APE

Association dell'art 4 del D.M. 16 gennaio 2017

CONFEDINZIA - APE

Association dell'art 4 del D.M. 16 gennaio 2017

CONFEDINZIA - APE

Association dell'art 4 del D.M. 16 gennaio 2017

CONFEDINZIA - APE

Association dell'art 4 del D.M. 16 gennaio 2017

CONFEDINZIA - APE

Association dell'art 4 del D.M. 16 gennaio 2017

CONFEDINZIA - APE

Association dell'art 4 del D.M. 16 gennaio 2017

CONFEDINZIA - APE

Association dell'art 4 del D.M. 16 gennaio 2017

CONFEDINZIA - APE

Association dell'art 4 del D.M. 16 gennaio 2017

CONFEDINZIA - APE

Association dell'art 4 del D.M. 16 gennaio 2017

CONFEDINZIA - APE

Association dell'art 4 del D.M. 16 gennaio 2017

CONFEDINZIA - APE

Association dell'art 4 del D.M. 16 gennaio 2017

CONFEDINZIA - APE

Association dell'art 4 del D.M. 16 gennaio 2017

CONFEDINZIA - APE

Association dell'art 4 del D.M. 16 gennaio 2017

CONFEDINZIA - APE

Association dell'art 4 del D.M. 16 gennaio 2017

CONFEDINZIA - APE

Association dell'art 4 del D.M. 16 gennaio 2017

CONFEDINZIA - APE

Association dell'art 4 del D.M. 16 gennaio 2017

CONFEDINZIA - APE

Association dell'art 4 del D.M. 16 gennaio 2017

CONFEDINZIA - APE

Association dell'art 4 del D.M. 16 gennaio 2017

CONFEDINZIA - APE

Association dell'art 4 del D.M. 16 gennaio 2017

CONFEDINZIA - APE

Association dell'art 4 dell'art 4 del D.M. 16 gennaio 2017

CONFEDINZIA - APE

Association dell'art 4 dell'art 4 dell'art 4 del D.M. 16 gennaio 2017

CONFEDINZIA - APE

Association dell'art 4 dell'a Sanone medio così come determinato dalla fascia di appartenenza.

இட்டுAccordi integrativi grandi proprietà

Per le compagnie assicurative, i fondi immobiliari, le associazioni e le fondazioni di previdenziali nubblici. i soggetti giuridici o fisici \Im previdenza, gli istituti di credito, gli enti previdenziali pubblici, i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi le proprietà in capo ad un

SLEGGE N. 431/98 E DECRETO MINISTERIALE 16/01/2017

Narta Serpolla

Regionale dell'Umbra

Segretario

SINDACA CASA e TERRITORIO

medesimo soggetto, di più di 80 (ottanta) unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche Claud se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale), i canoni sono definiti a 23 PE all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e per le eventuali aggregazioni di microzone individuate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi accordi integrativi fra la proprietà interessata e le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti al tavolo di confronto per il rinnovo della Convenzione nazionale o comunque firmatarie degli accordi territoriali relativi. Tali accordi integrativi prevedono, di norma, speciali condizioni migliorative per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori nonché la possibilità di modificare ed integrare il tipo di contratto. Gli accordi integrativi possono individuare valori massimi del canone, all'interno delle fasce, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 3 del decreto 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2008, n. 146.

22. Riparazioni ordinarie e straordinarie

Per quanto concerne la ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria le parti convengono di provvedere applicando la "Tabella Oneri Accessori" allegato D), del Decreto 16 gennaio 2017.

Per quanto non previsto nella citata Tabella Oneri Accessori, la partifanon riferimento alle norme vigenti e agli usi locali.

23. Attestazione bilaterale di rispondenza ex art. D.M. 16.01.2017

Nella normativa vigente, i contratti concordati, di cui al presente accordo, costituiscono l'unico strumento per regolare e calmierare il mercato della locazione ad uso abitativo e, tenuto conto delle agevolazioni fiscali statali e comunali previste per coloro che si avvalgono di tali contratti, l'obiettivo di tutte le parti firmatarie e anche delle Istituzioni centrali e locali deve essere quello di accertare la conformità al presente accordo territoriale così come previsto dal DM 16/01/2017 di canoni e quanto altro previsto dai contratti di locazione sottoscritti tra le parti.

Per il raggiungimento di tale fine:

- 1. Le parti contrattuali possono essere assistite a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia o dei conduttori. Dell'assistenza si dà atto nel contratto che è sottoscritto dalle organizzazioni che l'hanno prestata con dichiarazione in calce al contratto stesso.
- 2. Le attestazioni previste dall'art. 1 comma 8, art. 2 comma 8, art. 3 comma 5 del Decreto Ministeriale 16/01 /2017 sono rilasciate alla parte richiedente da una organizzazione degli inquilini e da una della proprietà edilizia firmataria del presente accordo secondo le modalità e tramite l'elaborazione e consegna del modello di attestazione di cui all'Allegato 3) al presente accordo.
- 3. Le attestazioni previste dall'art. 1 comma 8, art. 2 comma 8, art. 3 comma 5 del Decreto Ministeriale 16/01 /2017, «può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui e' caratteristiche dell'immobile o stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle dell'accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce». (Legge 4 agosto 2022 N.122, Capo II, art. 7, G.U.193 del 19/08/2022).

24. Commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa

In caso di qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti di locazione, di cui al presente accordo, nonché in ordine all'esatta applicazione degli accordi territoriali o integrativi, ciascuna parte, prima di adire l'autorità giudiziaria, deve ricorrere all'apposta Commissione di Negoziazione Paritetica e Conciliazione stragiudiziale prevista dall'art. 6 del D.M.16/01/2017 con le modalità stabilite dal Regolamento allegato E) del DM 16/01/2017. Per l'avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello Allegato E) al presente Accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

ShdmU'lleb'élanoige A oitetaige & ANY-Matta Serpolla FEDER.CAS

PICCOLA PROPRIETA' IMMOBI



SNONE SEGRETAR

ASSOCIAZIONI PROPRIETARI	CONFEDILIZIA - APE Ass. della Proprete Editio Citalia Prov. di Perugia Via Sicilia, 39H - M.13 8 PERUGIA Tel. e Fex 073.5058212
Per APE - Strappaghetti Paolo	A D D C
Per APPC - MORET IT Claudio	IL PRESIDENTE PROV.LE (Dott. Capa Apriliti)
Per CONFAPPI - Giuseppina Balducci	/ia A. Checchi, 29 - Tel. 075.5736441 06123 PERUGIA
Per CONFABITARE PERUGIA - Alessandro Lignani	
SINDACATI INQUILINI	E. Michael Pareda Il production Accession of Equation
Per S.U.N.I.A Cristina Piastrelli	
Per S.I.C.E.T Gino Bernardini	U.N.I.A.T UIL
Per U.N.I.A.T. APS UMBRIA – Ciambelli Gianluca	Provincia di Perugia Via Ruggero D'Andreotto, 5/A 106124 PERUGIA
Per UNIONE INQUILINI - Aurel Ribac	······································
Per FEDER.CASA - Marta Serpolla	Marka Serbolla
Per CONIA – Ivo Fagiolari	Regionale dell'Umbria
ORGANIZZAZIONI UNIVERSITARIE	
Per SINISTRA UNIVERSITARIA – UDU - Lorenzo Mazzola	
Per AGENZIA PER IL DIRITTOALLO STUDIO UNIVERSITARIO per presa visione:	0
UNIONE INQUILINI IL SEGRETARIO REGIONALE Aurel Ribac Via Campo di Marte, 6/M PERUGIA Tel. 075.5056392 - Cell 340.6072337	
CONFAPPI CONFEDERAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE Coordinatore Regionale Giuseppina Balducci Tel. 368.3351068	

Email: segreteria.confappiumbria@gmail.com

ACCORDO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

COMUNE DI UMBERTIDE

-			
		SUB-FASCE	
MINIMO		MASSIMO	
	SUB1	SUB2	
30	60	72	
n. di elementi	0 - 3	superiore a 3	

Ass delto Fraprier Act to dello Prov. di Perugia Via Sicilia, 39(1) 06128 PERUGIA Tel. e Fax 075.5058212

FEDER.CASA
Avv. Maria Serpolla
Segretario Regionale dell'Umbria

	Ž	ONA 2 (SEMICENTRO)	
		SUB-FASCE	
MINIMO			
	SUB1	SUB2	SUB3
25	45	60	67
n. di elementi	0 - 3	4-5	superiore a 5

r garroll C			
		SUB-FASCE	
MINIMO		MASSIMO	
	SUB1	SUB2	SUB3
22	42	55	60
n. di elementi	0 - 3	4-5	superiore a 5

	S	UB-FASCE
MINIMO	MINIMO	
20	40	45
n. di elementi	0-3	superiore a 3

Solo per la ZONA 3 (PERIFERICA) e ZONA 4 (DELLE FRAZIONI) per ogni elemento maggiore a 8(otto)
 è prevista una maggiorazione di un pupto percentuale per ogni elemento in più.

UNIONE INQUILINI
IL SEGRETARIO DE GIONALE

Via Campo (Marte, 8/M - PERUGIA Tel. 075.5056392 - Cell. 340.6072337 V.N.I.A/T. - UIL Provincia di Perugia Via Ruggiero D'Andrestio, 5/A 09/24 RERUGIA II Segretario
CRST/II A PIASTRELLI
PERIGIA VIA del Macello, 18
12 0/5 7069837/810
e.mail: sunaperugia@libero.it

SICET MIMBRIA SINDACATOMICUILING CASA e TERRITORI C O N F A P P I
CONFEDERAZIONE DELLA
PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIAGE

Coordinatore Regionale Giuseppina Balanco Tel. 368.3351068 Email: segreteria.confappiumbria@gmail.cop





(Dott. Claudio Moretti) Via A. Checchi, 29 - Tel. 075.5736441 06123 PERUGIA

e.mail: suniaperugia@liburo.it

SICET SINDACA CASA e Aritorio

ALLEGATO A

LOCAZIONE ABITATIVA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

Il/La sig./soc. (1)	di seguito
denominato/a locatore (assistito/a da (2)	in persona di
di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3)	
(assistito/a da (2)in persona di) che
accetta, per sé e suoi aventi causa,	,, enc
A) l'unità immobiliare posta in	vizi, e dotata altresì dei agola, posto macchina in

non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle	parti.
B) una porzione dell'unità immobiliare posta in	a di n vani, oltre quali: soffitta, cantina,
modo (3)	
non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle	parti.
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare :	
i) tabelle millesimali: proprietà riscaldamento acqua a	iltre
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.	Contraction of the contraction o
Articolo1	
	Tell e
(Durata)	- 1 %\ D 78.7

e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

Aurel Ril

Via Campo di Marte, 8/16 Tel. 075.5056392 - Cell. 340.6072337









CONFEDERAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' IMMOBII Email: segreteria.confappiumbria@ CONFAPP





Provincia di Perugia a Ruddero D'Andreotto, f ro D'Andreotto. 5/A

And the second •

15-3-2017

Serie generale - n. 62

Articolo 2 (Canone)

SINDACATO

Casa e terriyorio

A.	Il	canone	annuo	di	locazione	secondo	quanto	stabilito	dalla	cord6	8 12/61 8ria	le tra
					•••••	e	deposita	to il	e.rnail: 51	presso	il Comi	ine di
						, ovvero d	all'accord	o integra	ativo sot	toscritt	o tra	.(7) in
data	a	, è co	nvenuto	in e	uro		, che il d	condutto	re si obbl	liga a c	orrisponde	ere nel
dor	nicil	io del lo	catore o	vver	o a mezzo	di bonific	bancario	. ovvero				. in n
• • • •	• • • • •	rate	eguali	ant	icipate di	euro .	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
ogr var	i an iazio	no nella	misura ed escl	cont lusiv	rritoriale detrattata del amente ne ione. (8)		, che co	munque	non può	super	are il 75%	della
dell obb ovv Nel	a le liga ero. cas	gge n. 4: a corri	31/1998 isponder ciase nel prec	i, è c re n cuna letto	one, secon convenuto del domici , , alle segue decreto si	in euro lio del lo in n. enti date a previsto,	catore ov	vero a rate	, impormezzo egualirnato ann	rto che di bor antici (il condut nifico bar pate di 4) ente nella r	tore si ncario, euro nisura
con	tratt	ata del	• • • • • • • •		.,che comu ui il locato:	inque non	può supe	erare il	75% del	lla var	iazione Is	tat ed

Articolo 3

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a mensilità (9) del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Eventuali altre forme di garanzia:.....(10)

Articolo 4 (Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente, dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non

cje/di Perugia D'Andreòtto, 5/A

UNIONE INQUILIN IL SEGRETARIO REGIONALE

Via Campo di Marte, 8 Tel. 075.5056392 - Cell. 340.6072337















A. IPP.C.
IL PRESIDENCE PROV.LE
(Dott. Claudio Moretti)
Via A. Checchi, 29 - Tel. 075.5736441
Serosgenerierug62

Tal 07

e mail: sun

Articolo 5

(Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (13)

Articolo 6

(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Articolo 7

(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.

Articolo 8

(Recesso del conduttore)

E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

Articolo 9 (Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue:

...... ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.

UNIONE INCUINI UNIONE INCUINI IL SEGRETARIO REGIONAL

Aurel Ribge
Via Campo di Marie, 8/N479ERUGIA
Tel. 075.5056392 - Cer. 340.6072337







SINDACATOLINOUNIN

CASA e TE









-- 90 -

Articolo 10 (Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locali ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 11 (Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 12

(Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manuienzione.

Articolo 13 (Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti

Articolo 14

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e

ØAndreotto, 5/A 06124 PERUGIA

UNIONE INOI IL SEGRETARIO

Via Campo di Marte (8/10 Tei. 075.50**563**92 - Cell. 340.6072337















and the man

.

15-3-2017



Serie generale -

conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 15 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/1978 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed all'Accordo definito in sede locale.

Altre clausole:	P Via i

Letto, approvato e sottoscritto	
, lì,	CONTENTION A- APE
Il locatore	Tot. e Fax 975.5058211
Il conduttore	
A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente articoli 3 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 4 (Oneri accessori), 6 (Consegna), 10 (Modifiche e danni), 12 (Impianti), 13 (Accesso), 14 (Coparitetica e conciliazione stragiudiziale) e 15 (Varie) del presente contratto.	(Pagamento, risoluzione), 9
Il locatore	

NOTE

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

e T

UNIONE INQUIL IL SEGRETARIO BE Aurel Via Campo di Marte, 9

Tel. 075.5056392 - Cell. 340.6072337

Il conduttore

92

RRMORIO



Tel. 09



5069837/810 e.mail: suniaperugia@libero.it



Vidreotto, 5/A

Andreotto, 5/A

- (2) L'assistenza è facoltativa.
- (3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
- (4) Cancellare la parte che non interessa.
- (5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.
- (6) La durata minima è di anni tre.
- (7) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).
- (8) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca, è sospesa, per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'applicazione della cedolare secca è sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle

imposte di bollo e registro, ivi comprese quelle sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto.

- (9) Massimo tre mensilità.
- (10) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro

(11) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della Legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione, sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

a)	spese	generali	***************************************

b) spese ascensore c) spese riscaldamento

d) spese condizionamento

f)

e)

Tel: 875 5069837/810 e.mall: suniaperugia@libero.it

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il

CONFEDERAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILI CONFAPP

UNIONE INQUILINI IL SEGRETARIO REGIONALE

Via Campe di Marte









Coordinatore Regionale Giuseppina Balducci Tel. 368.3351068

conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà

intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge. Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro, da corrispondere inrate alle seguenti scadenze: al
al
(12) Indicare: mensile, bimestrale, trimestrale, ecc.
(13) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione. FEDER. CASA Avv. Marta Serpolla Segretario Regionale dell'Umbria UNIONE INQUILINI IL SEGRETARIO REGIONALE Aurel Ribdo Via Campo di Marte, et M. Acquella Via Campo di Marte, et M. Acquella Via Ribgoga D'Andreotto, 5/A October Perugia October Perugia October Perugia CASA e TRRITORIO SUNIA PROV. LE CRISTINA PIASTRELLI PERUGIA D'ACQUELLA PICCOLA PROPRIETA IMMOBILIARE Coordinatore Regionale diuseppina Baltuce Tel. 368.3351068 Email: segreteria. confappiumbria@gmail.co
-94

IL PRESIDENTE PRO (Dott. Claudio More Via A. Checchi, 29 - Tel. 075.

ALLEGATO B

LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

Il/La sig./soc. (1) di segui	to
denominato/a locatore (assistito/a da (2)) 'a da
A) l'unità immobiliare posta in via n piar scala int composta di n vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì di seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina comune o meno, ecc.)	lei
B) una porzione dell'unità immobiliare posta in	tre na, nte
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare : b) prestazione energetica: c) sicurezza impianti d) tabelle millesimali: proprietà riscaldamento acqua altre	••
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti. SICET ON BRIA SINDACATO INCLUCIO. CASA ETERRITORIO (Durata)	
Il contratto è stipulato per la durata dimesi/giorni (6), dal, allorché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 cessa senza bisogno di alcu disdetta.	al na
Articolo 2	
(Esigenza del locatore/conduttore) (4)	
A) Il locatore/conduttore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastruttu	ıre '

e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce J'Allegato B - e dall'Accordo territoriale tra depositato il gpresso il Comune di ovvero dall'Accordo integrativo sottoscritto tra..... in dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto....., e che documenta, in caso di durata superiore a 30 giorni, allegando

UNIONE INQUIPIN IL SEGRETARIO REGIO

Via Campo di Mane, EM PERUGIA Tel. 075.5056392 Cell. 340.6072337







Coordinatore Regionale Giuseppina Balducci

Email: segreteria.confappiumbria@gmail.co

Aurel Kibag

5-3-2017

CONFAPPI	CONFEDERAZIONE DELLA	CCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE	natore Regionale Giuseppina Balduc	Tel. 368.3351068	il; segreteria.confappiumbria@gmail.com
	0	7000	ordinate		iil: segr

B) Ai sensi	i di quanto prev	isto dall'	art. 2. comm	a 4 del decreto l	Ministero	delle infi	rastrutture e
trasporti, ez	x art. 4 comma	2 legge	431/98, e d	all'Accordo terri	toriale tra		
depositato i	1 pres	sso il Co	mune di	, o	vvero dall	'Accordo	integrativo
sottoscritto	tra (7) in (data	le parti	concordano, assi	stite con i	l supporte	o, quanto a
locatore da	in persona di	i e	quanto al cor	duttore da	in persona	a di	che la
presente	locazione	ha	natura	transitoria			
motivo			• • • • • • • • • • • • • • • • •		- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
				durata nari o infe	riore ai 30) giorni)	

Articolo 3

(Inadempimento delle modalità di stipula)

Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall'art. 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto dei Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98.

In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 4

(Canone)

(Il periodo B non si applica nei contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

(Il periodo C non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

SUNIA PROV. L.L.
Il segretario
Il segretario
PERUGIA - Via de) Macello, 18
Tel. 075 506-9827/810
e.mall: suniaperugia@iibero.it

U(N.I.A.T. - UIL Provincia di Perugia Via Ruggia di D'Aptireotto, 5/A 98124 PERUGIA









UNIONE INQUILIME EGRETARIO REGIONALE Aurel Ripo 15-3-2017

A.P.P.C.
IL PRESIDEM E PROV.LE
(Dott. Claudio Moretti)
Via A. Checchi, 29 - Tel. 075.5736441
06123 PERUGIA

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



Articolo 5

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

Articolo 6

(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato B.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. (10)

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro).

Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di euro............ (11), salvo conguaglio.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 7

(Spese di bollo e registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, ove dovuta, dandone comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del Condominio ai sensi dell'art. 13 della legge 431/98.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (12)

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 8

(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto,

CONFEDERAZIONE DELLA


CONFEDERAZIONE DELLA

PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIAGE

Coordinatore Regionale Giuseppina Balducc

L SECRETARIO PEGIONALE

Augustiano di Matte, 8/M - PERUGIA















Via Sicilia 3

06128 PERLIGIA

IL PRESIDENTE PROV (Dare Cardio Moretti) Via A. Chechi, 29 - Tel. 075.573 06123 PERUGIA

ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

Articolo 9

(Uso)

Avv. Marta Serbolla retario Regionale dell'Umbria

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi:

Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.


Articolo 10

(Recesso del conduttore)

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 11

(Consegna)



Articolo 12

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

CONFAPPI CONFEDERAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA: IMMOBILIAKE Coordinatore Regionale Giuseppina Balla Ci-Tel. 368.3351068 Tel. 368.3351068

SUNIA PROV. Limited in the control of the control o

U.N.I.A.T. - UIL Provincia di Perugia Via Ruggero D'Andreotto, 5/A









UNIONE INCULLINI SEGRETARIO DEGIONALE



U.N.I.A.T. - UIL. Provincia di Perugia Via Ruggaro, D'Aridrastro, 5/A perze FIERUGIA SICET UMBRIA SYDICATO NOUTON CAST OFFERRITORIO

15-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL PRESIDENTE PROV.LE (Dott. Clarato Mcretti) Via A. Checchi, 29 - Tel. 075.5736441 06123 PERUGIA

Serie generale - n. **62**

SUNA PROV. LE (Segretario CRISTINA PIASTRELLI PERUGUA VA de Macello, 18 Tel. 75 5069837/210 e.mail::suniaperugia@libero.it

Articolo 13 (Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 14 (Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n.192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 15

(Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l'unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

(Il secondo periodo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

.....(4)

Articolo 16

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e

CONFEDERAZIONE DELLA
CONFEDERAZIONE DELLA
PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE
Coordinatore Regionale Giuseppina Baldudei

UNIONE INQUILINI
IL SEGRETARIO RECIONALE
Aurel Biboc
Via Campo di Marte, 8/M DERUGIA
Tei. 075.5056352 - Cel. 540.6072337









— 99 -

Ass. Cina Propried Annual Colo Prov. Via Sicilia, 391 6128 PE Tel. e Fax 075.505

conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione" Allegato E, al sopracitato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 17

(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

Altre clausole	
•	
etto, approvato e sottoscritto	
li	mid on
Llonatora	

A mente degli articoli 1341 e 1342, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Esigenza del locatore/conduttore), 3 (Cessazione delle condizioni di transitorietà), 4 (Canone), 5 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 6 (Oneri accessori), 8 (Pagamento, risoluzione), 9 (Uso), 10 (Recesso del conduttore), 11 (Consegna), 12 (Modifiche e danni), 14 (Impianti), 15 (Accesso), 16 (Eficamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Esigenza del locatore/conduttore), 3 (Cessazione delle condizioni), 8 (Pagamento, risoluzione), 9 (Uso), 10 (Recesso del conduttore), 11 (Consegna), 12 (Modifiche e danni), 14 (Impianti), 15 (Accesso), 16 (Eficamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Esigenza del locatore/conduttore), 3 (Cessazione delle condizioni di transitorietà), 4 (Canone), 5 (Cessazione delle condizione), 8 (Cessazione delle condizione), 9 (Cessazione delle condizione), 10 (Recesso del conduttore), 11 (Consegna), 12 (Modifiche e danni), 14 (Impianti), 15 (Accesso), 16 (Cessazione delle condizione del

locatore

Il conduttore

d conduttore

UNIONE INQUILINI
IL SEGRETARIO DEGIONALE

Via Campo et Marte, 8/M - PERUGIA Tel. 075.5056392 - Cell. 340.6072337

SUNA PROV. L.

CRISTI A PLASTREUI

PERUGIA - Valde Majello, 13

Tel. 075 506937/810

e.mail: suniaperuga@libero.it

UN.I.A T. - UIL
Persola
Provincia di Persola
Via Rigosto Applicationo
V









CONFEDERAZIONE DELLA
CONFEDERAZIONE DELLA
PICCOLA PROPRIETA IMMOBILIARE
Coordinatore Regionale Giuseppina Balduce

Serie generale - n. 62

NOTE

15-3-2017

- (1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
- (2) L'assistenza è facoltativa.
- (3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
- (4) Cancellare la parte che non interessa.
- (5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.
- (6) La durata massima è di mesi diciotto.
- (7) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori)
- (8) Massimo tre mensilità.
- (9) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro.
- (10) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato B - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

				,	1	
ı)	spese g	generali		 		
)) spese a	ascensore		 		
:)	spese r	iscaldame	nto	 		
1)) spese (condiziona	amento.	 		
-	-					
_						

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva

CONFEDERAZIONE DELLA
PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE
Condinatore Regionale Giuseppind Bekt/

SEGRETARIO NE SIGNALE

U.N.I.A.T. - UISUNIA PROV. LE Provincia di Perugia II Segretario
la Ruggero D'Acdreotto, 5/ACRISTINA PIASTRELLI
CE124 PERUGIA PERUGIA - Via del Macello, 18
Tel. 075 50083 3 / 84.0
e.mail: suniaperugia@iibero.it











e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

Tarita damenta braines	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Per la prima annua	alità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro,	da
corrispondere in	rate alle seguenti scadenze:	
al	.euro	
al	.euro	
al	.euro	
	euro	
salvo conguaglio.		

(11) indicare: mensile, bimestrale, trimestrale ecc.

(12) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.

SUNIA FROV. L.C.

II Segvetadio

CRISTIVA PIAS TRELLI

PERUGA: Via del Macello, 13

PERUGA: Via del Macello, 13

e.maily suniaperulia del libero.it

Segretario Re

SICETUMBRIA SINDACATO INQUILIN CASA e TERRITORIO UNIONE INQUIZINI IL SEGRETARIO REGIONALE

Via Campo di Marte 8/M - PERUGIA Tel. 075.5056392 - Cell. 340.6072337

C O N F A P P I
CONFEDERAZIONE DELIA
PICCOLA PROPRIETA: IMMOBIL

Coordinatore Regionale Giuseppina Valducci Tel. 368.3351068

Email: segreteria.confappiumbria@gmail.com

A.H.P.C.
IL PRESUDENCE PROV.LE
(Dott. Claudio Moretti)
Via A. Checchi, 29 - Tel. 075.5736441
06123 PERUGIA

CONFEDIL SIA - APE Ass. della Propretti Endata la Prov. di Pengja Via Sicilia, 39H 28 PERUGIA Tel. e Fax 015.5058212









IL PRES DO PROVI (Dott. Did vid North) Via A. Checchi, 29 - Tel. 075.17 c 06123 PERUGIA

UNIONE INQUILIVI IL SEGRETARIO REGIONALE Aurel Ribari

Aurel Ribae Via Campo di Marte, 8/M - PERUGIA Tel. 075.5056392 - Cell. 340.6072337 U.N.I.A.T. - UIL Previncia di Perugia Via Ruggiato D'Andreotto, 5/A 06/24 PERUGIA SUNIA PROVILE
II Segretario
CRISTINA PASTRELALLEGATO C
PERUGIA - Via del Macchio, 18
Tel. 075 106983 7/310
e.mail: suniaperugia@libero.it

LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARISTI

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 3)

PERUGIA Mia dal Macrillo, 13 Tel. 07: 500 de 7/819 e.mail: suniaperugia elizer: ir

II/La (1)	na di di seguito denominato/a
di seguito denominato/ a conduttore, identific	cato/ a mediante (4)
seguenti elementi accessori (indicare quali: so comune o meno, ecc.)	in via
piano scala int composta di n	offitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in
non ammobiliata/ammobiliata (5) come da ele	enco a parte sottoscritto dalle parti.
c) sicurezza impianti	nobiliare:damentoacquaaltre
La locazione è regolata dalle pattuizioni segue	/ :
	Trticolo 1 (Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di	mesi (7), dal
periodo se il conduttore non comunica al loc prima della data di scadenza del contratto.	za il contratto si rinnova automaticamente per uguale atore disdetta almeno un mese e non oltre tre mesi
CONFEDILISIA - APE Ass. de lio Propriere composite del Prove di Perugio Via Sicilia, 39H 1 128 PERUGIA Tel. e Fax 975.5058212	SICET PRIBRIA CONTENT CONTEN
Email: Segretefra.confappiumbria@gmail.com	- 103 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
CONFEDERAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA: IMMOBILIARE Coordinatore Assistantes Coordinatore Assist	

Articolo 2

(Natura transitoria)

Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della				
legge n. 431/98, tra	depositato il presso il Comune			
di, le parti concordano che	la presente locazione ha natura transitoria in			
quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di	abitare l'immobile frequentando il corso di studi			
di presso	.(8)			

Articolo 3

(Canone)

A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto	stabilito dall'Accordo territoriale definito tra
e de	positato il presso il Comune di
, ovvero dell'a	ccordo integrativo sottoscritto tra(9) in
data, è convenuto in euro, è	the il conduttore si obbliga a corrispondere nel
domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico ba	
rate eguali anticipate di euro	ciascuna, alle seguenti date:
(5)	

B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro, importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario. ovvero....., in n. rate eguali anticipate diciascuna, alle seguenti date(5)

Articolo 4

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (5) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a n. mensilità del canone (10), non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

CONFEDERAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE Coordinatore Regionale Giuseppina Balduce Tel. 368.3351068

Email: segreteria.confappiumbria@gmail.com

Articolo 5 (Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato C.

În sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore









ovincia di Peruala 4 D/Andreotto, 5/A



Serie generale - n. 62

condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. (12)

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro).

Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di euro........... (13), salvo conguaglio.

Articolo 6

(Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 della legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (14)

Articolo 7

(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo55 della legge n. 392/78.

Articolo 8

(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità

cimpobiliare, bena la risoluzione di diritto del contratto.

CONFEDERAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE

Coordinatore Regionale Giuseppina Balducci

Tel. 368.3351068

Email: segreteria.confappiumbria@gmail.com

Articolo 9

(Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.

Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti:

Tel. 075 508 7/210

e.mail: sunlaperugia@iibero.it









SEGRETAPIC NOIN

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 62

Articolo 10 (Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue: ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (5)

Articolo 11

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 12

(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Ouanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.


Articolo 13

(Impianti)

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D.lgs 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

106















via A. Checchi, 29 - Tel. 075.5 06123 PERUGIA

GAZZETTA

DEFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Perudia KUGIA

Articolo 14 (Accessi)

TERRITORIO

Via Campo di Marte, Tel, 075 5056392 - Cell. 340.6072337

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

Articolo 15

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E, al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

CONFEDILIZ Via Sicilia, 39H

egretario

37/810

Ugla@libero.it

Articolo 16 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03).


Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.

Altre clausole		
••••••	••••••	

Letto, approvato e sottoscritto
, li
Il locatore

Il conduttore

CONFEDERAZIONE DELLA



A mente degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Natura transitoria), 4 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 5 (Oneri accessori), 7 (Pagamento, risoluzione), 9 (Recesso del conduttore), 10 (Consegna), 11 (Modifiche e danni), 13 (Impianti), 14 (Accessi), 15 (Commissione di negoziazione paritetica), 16 (Varie) del presente contratto.

Il locatore

IL PRESIDEI (Dott. Claud

Via A. Checchi, 29 - Tel 06123 PERUGIA

NOTE

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale: nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

(2) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le Aziende per il diritto allo studio indicare: sede, codice fiscale, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

(3) L'assistenza è facoltativa.

(4) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi- Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.

(5) Cancellare la parte che non interessa.

(6) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.

(7) La durata minima è di sei mesi e quella massima di trentasei mesi.

(8) Indicare il corso di laurea o di formazione post-laurea (quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti) in un comune diverso da quello di residenza, presso Università, o sedi universitarie distaccate, e comunque di istituti di istruzione superiore, disciplinati dal Regio decreto 31/08/1933 n. 1592 e dalla legge 21/12/1999 n. 508.

(9) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).

(10) Massimo tre mensilità.

(12) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione sostitutiva dell'intero articolo:

Tabella oneri accessori, Allegato D, al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n.

PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILI









SEGRETARI

Tel. 075.5056392 - Cell



(11) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro.

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla

15-3-2017

Serie generale - n. 62

PICCOLA PROPRIETA' IMMOBII CONFEDERAZIONE

431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato C - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle

relative spese.	
a) spese generali	FEDER.CASA
o) spese ascensore	1 1 1 1 Domeso CIII
c) spese riscaldamento	AW Maria Gerber Lumbila
d) spese condizionamento	Segreta lo Region de l'Umbria
e)	
f)	
g)	

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati/o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

Per la p	prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro	, da
corrispo	ondere inrate alle seguenti scadenze:	
al	euro	,
al	euro	
al	euro	
al	, euro,	

(13) indicare: mensile, bimestrale, trimestrale ecc.

salvo conguaglio.

(14) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.

UNIONE INCOMILINI IL SEGRETARIO **FAG**IONALE Awfel B

Via Campo di Marte, 8/M - PERUGIA Tel. 075.5056392 - Cell. 340.6072337

NOUNCE

RRITORIO









RITORIO

ALLEGATO D

UNIONE INQUIL IL SEGRETARIO REGIONALE

Aurel Ribag PERUGIA Via Campo di Marte, 8/19 Tel. 075.5056392 - Cett

TABELLA ONERI ACCESSORI 0.6072337 RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE

SICET UMBRIA SINDACATO INQUILIN CASA e TERRITORIO



ASCENSORE

Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni Installazione e manutenzione straordinaria degli impiaritmail: suniape Adeguamento alle nuove disposizioni di legge Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione Ispezioni e collaudi

C

C C

C

C

AUTOCLAVE

Ispezioni, collaudi e lettura contatori

Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.) Manutenzione ordinaria Imposte e tasse di impianto Forza motrice Ricarico pressione del serbatoio

L L

L L

> C C

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO, DI VIDEOSORVEGLIANZA E SPECIALI

Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili Installazione e sostituzione di impianti di videosorveglianza Manutenzione ordinaria di impianti di videosorveglianza

L L

L

L

L

L

L

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA,

Installazione e sostituzione degli impianti Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale Lettura dei contatori Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua


C \mathbf{C} C C



 \mathbf{C}

C

PICCOLA PROPRIETA' IMMOBI



IMPIANTI SPORTIVI Installazione e manutenzione straordinaria Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.)

Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa)

IMPIANTO ANTINCENDIO

Installazione e sostituzione dell'impianto Acquisti degli estintori Manutenzione ordinaria Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi

L L C

L

C

 \mathbf{C}

 \mathbf{C}

C

C

L

L

L

L

IMPIAÑTO TELEVISIVO CENTRALIZZATO E DI RICEZIONE **DATI INFORMATIVI**

Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato e per l'accesso

a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare

PARTI COMUNI

Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico L Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico \mathbf{C} Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari L Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari C Manutenzione straordinaria della rete di fognatura L Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti C Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere L Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni C C Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni L

Installazione e sostituzione di serrature Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli

segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile

Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali

PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO

Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario

e.mail: suniaperugia@libero









15-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 62

 \mathbf{C} Rifacimento di chiavi e serrature C Tinteggiatura di pareti Ċ Sostituzione di vetri Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità, del cavo, dell'impianto citofonico e videocitofonico e dell'impianto individuale di videosorveglianza, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo e satellitare Verniciatura di opere in legno e metallo Manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento **PORTIERATO** Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, L10% premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. C Materiale per le pulizie C90% L10% Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l. C90% L10% Manutenzione ordinaria della guardiola L Manutenzione straordinaria della guardiola **PULIZIA** L Spese per l'assunzione dell'addetto Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. Spese per il conferimento dell'appalto a ditta L Spese per le pulizie appaltate a ditta Materiale per le pulizie Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia L C Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia C Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie C Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti C Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori L C Sacchi per la preraccolta dei rifiuti **SGOMBERO NEVE** Spese relative al servizio, compresi i materiali d'uso

LEGENDA

L = locatore

C = conduttore

UNIONE INQUILINI
IL SEGRETARIO REGIONALE

Via Campo di Marte, 8/M - PERUSIA Tel. 075.5056392 Cell. 340.6072337



SUNIA PROVIDE II Segretario
CRISTINA PASTRELLI
PERUGIA VIZ (el Macello, 18
Tel. 075 5069837/910
e.mail: suniaperugia@iibero.it









CONFEDENCE APE Se dello Proprect garden elle per dello fra Sicilia, 3916. A 25.5058212 Tel. e Fazza 5.5058212 CINIA PROV.LE

ii ferretario

CRISTINA PASTRELLI

PERUGIA Via del Macello, 18

Tel. 975 50933/810

a mall suplane del Olibero it

U.N.I.A/T. - UIL Provincia di Perugia Via Ruggero D'Andreatto, 5/A 06/24 RERUGIA

ALLEGATO E

PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE NONCHE' MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

CONFAPPI CONFEDERAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE

Coordinatore Regionale Giuseppina Balduce Tel. 368.3351068 Email: segreteria.confappiumbria@gmail.con

Il presente Allegato stabilisce, in attuazione dell'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431 del 1998 "le procedure di negoziazione paritetica e di conciliazione stragiudiziale nonché le modalità di funzionamento della Commissione" attivate in relazione alle situazioni indicate dai commi 2,3,4,5 dello articolo 6:

- controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti nonché in ordine all'esatta applicazione degli Accordi territoriali o integrativi;
- attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli Accordi di riferimento;
- variazione dell'imposizione fiscale gravante sull'unità immobiliare locata, nonché sopravvenienza di altro elemento o condizione che incida sulla congruità del canone della locazione in più o in meno, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, per la rinegoziazione tra le parti del nuovo canone da corrispondere;
- accertamento, con riferimento ai contratti di natura transitoria, delle condizioni di permanenza o cessazione dei motivi di transitorietà e rinegoziazione delle condizioni di durata e di ogni altra clausola contrattuale.

Articolo 2

(Richiesta per l'avvio della procedura)


La parte interessata ad attivare la procedura rivolge ad una delle Organizzazioni della proprietà immobiliare o dei conduttori firmatarie dell'accordo territoriale, richiesta per la procedura inegoziazione paritetica e conciliazione presentando istanza nelle forme previste dall'Organizzazione.

L'Organizzazione, valutata l'ammissibilità della richiesta, indica il negoziatore.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

UNIONE INQUILING
IL SEGRETARIO REGIONALE
Aural Ribac
Via Campo di Marte, 8/M - PERUGIA
Tel. 075.5056392 - Cell. 340.6072337







Provincia di Perugia Il Segretario CRISTINA PIAST Comunicazione) PERUGIA - Via del Ma Tel. 075 5069837



Tel. 0/5 500500 [7]
e.mail: suniaperugia@lifero.il

Il negoziatore indicato provvode, nel termine di 7 giorni dalla presentazione, a dare comunicazione all'altra parte della richiesta ricevuta allegando l'istanza sottoscritta dal richiedente, copia del presente Allegato E e dichiarazione di adesione alla procedura.

Tale dichiarazione contiene l'indicazione della Organizzazione scelta dal ricevente e la sottoscrizione da parte del negoziatore da questa nominato.

Trascorsi 20 giorni dal ricevimento, in assenza della adesione ovvero in caso di esplicito rifiuto. l'Organizzazione comunica alle due parti il mancato esito.

Articolo 4

(Ruolo, obblighi e condotta dei negoziatori)

I negoziatori non assumono poteri decisionali o arbitrali e sono tenuti a svolgere il loro ruolo con diligenza e imparzialità con la finalità di consentire alle parti, con il necessario apporto di competenza ed esperienza, il raggiungimento di un accordo.

E' loro obbligo astenersi dal partecipare alla procedura, ovvero di sospenderne il proseguimento se iniziata, ove ravvisino motivi, anche sopraggiunti, connessi ai rapporti con le parti, che costituiscano possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento dell'incarico.

E' loro obbligo astenersi dall'assumere il ruolo di difensore o arbitro o conciliatore in qualsiasi procedimento di natura contenziosa instaurato tra le parti.

E' loro obbligo portare a termine le procedure di negoziazione per le quali sono stati nominati. Solo nel caso di comprovata impossibilità a proseguire l'adempimento dell'incarico ricevuto, l'Organizzazione di riferimento nomina un nuovo negoziatore.

Articolo 5

(Obblighi di riservatezza)

CONFAPPI CONFEDERAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE

Coordinatore Regionale Giuseppina Balducc Tel. 368.3351068

Email: segreteria.confappiumbria@gmail.co

La procedura di negoziazione è riservata e non è consentita la verbalizzazione di qualsiasi dichiarazione, comunicazione e scambio di informazioni.

E' vietato a negoziatori, parti, tecnici, consulenti e comunque ad ogni altro partecipante alla negoziazione ed agli incontri conseguenti, di comunicare a terzi quanto appreso nel corso della procedura.

E' altresì vietato, in ogni eventuale procedimento giudiziario o arbitrale o conciliativo relativo alla stessa controversia, avvalersi delle informazioni di cui i partecipanti abbiano avuto conoscenza in ragione della loro presenza alla procedura.

Le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il negoziatore ovvero chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla procedura, a testimoniare, nel corso del giudizio eventualmente promosso sulla stessa controversia, in merito ai fatti ed alle circostanze di cui essi siano venuti a conoscenza in ragione della procedura

I negoziatori ed ogni eventuale collaboratore sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal D. lgs

n.196 del 2003.

UNIONE INQUIL IL SEGRETARIO REGIO

Aurel Ribac Via Campo di Marte/800 PERUGIA Tel. 075.5056392 - Cell. 340.6072337

Moretti) Via A. Checchi, 29 - Tel. 075.573644 06123 PERUGIA









Articolo 6

(Avvio della procedura)

Con il ricevimento dell'adesione da parte della Organizzazione scelta dal richiedente, la Commissione, composta dai due negoziatori indicati, è formalmente costituita.

I negoziatori, nel primo contatto, esaminate attentamente le caratteristiche della controversia, valutano in particolare se, data la natura della stessa ed in presenza di richiesta delle parti, sia possibile e opportuno formulare una proposta di definizione senza necessità di un incontro di negoziazione, comunicandola alle parti per l'accettazione. Ove si ritenga opportuno tenere un incontro di negoziazione, stabiliscono concordemente una data e una sede dandone comunicazione alle parti. Possono indicare alle parti documenti, certificazioni, conteggi e ogni altro elemento utile alla Commissione per una corretta e informata disamina della materia.

I negoziatori concordano le modalità di svolgimento delle necessarie attività di segreteria connesse all'espletamento della procedura.

Articolo 7

(Nomina di consulenti)

Ove la particolare natura della controversia lo richieda, le parti possono concordare la nomina di un consulente tecnico terzo sulla base di criteri di scelta condivisi e il cui onere ricade sulle due parti in uguale misura.

Articolo 8

(Proposta di risoluzione)

Al termine della procedura, la Commissione, ove richiesto concordemente dalle parti, formula, non oltre 60 giorni dalla sua costituzione, una proposta di verbale di accordo che, sottoscritto dalle parti, definisce la controversia quale atto transattivo ai sensi dell'articolo 1965 del Codice civile.

Il verbale stabilisce altresì ogni conseguente adempimento fiscale e contrattuale a carico delle parti, compresa la possibilità dei stipulare un nuovo contratto, per assicurare compiuta attuazione dell'accordo.

17A01858

SUNIA PROV. LE
Il Segretario
CRISTINA PIASTRELLI
PERUGIA Madel Macello, 18
Tel. 075/5069837/810
e.mail: suniaperugia@libero.lt

UNLIAT - 131 Province de Province Via Ruggero D'Angradi Ver bet PERUGIA Auret Rifac
Via Campo di Marte 8/M - PERUGIA
Tel. 075.5056392 - Cell. 340.6072337

UNIONE INQUILINI IL SEGRETARIO REGIONALE

Segretario Regionale dell'Umbria

SICET (IN BINA SICET (IN BINA SICE TO RESTORIO CASA e TERRITORIO

-115

CONFAPPI CONFEDERAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE Coordinatore Regionale Giuseppina Balducci Tel. 368.3351068

Email: segreteria.confappiumbria@gmail.com

A.P.P.C.
IL PRESIDENCO PROVIDE (Dott. Clauder Morror)
Via A. Checchi, 29 - Tdl. 075.573644+
GG123 PERUGIA





